

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 1 di 29

Documento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	31.07.2020	1a emissione -Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 31/07/2020. In vigore dal 01/01/2020.
2	29.06.2021	Modificati gli artt. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21 bis, 22, 23, 28, 33. Approvata con deliberazione C.C. n. 29 del 29/06/2021
3	31.05.2022	Modificati gli artt. 7, 10, 14, 15, 21 bis, 22, 33. Approvata con deliberazione C.C. n. 18 del 31/05/2022
4	30.12.2022	Modificati gli artt. 1, 10, 15, 16, 20,21 bis, 25, 26, 26 bis, 27, 28, 32, 33. Approvata con deliberazione C.C. n. 67 del 30/12/2022
5	28.04.2023	Modificati gli artt. 14, 20 bis. Approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 28/04/2023
6	31.05.2023	Modificato allegato A. Approvata con deliberazione C.C. n. 31 del 31/05/2023
7	29.04.2024	Aggiunto l'art. 20 ter. Approvata con deliberazione C.C. n. 14 del 29/04/2024
8	XX.XX.XX	Modificati gli artt. 13, 15, 19, 20, 21, 21 bis e l'allegato A. Soppresso l'allegato B. Approvata con deliberazione C.C. n. ____ del _____

<i>Redazione</i>	C. Gamba	<i>Controllo</i>	E.Pecollo	<i>Approvazione</i>	S. Caviglia

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 2 di 29

INDICE

- Art. 1 Tassa sui rifiuti (TARI)
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Presupposto
- Art. 4 Definizione delle superfici imponibili
- Art. 5 Presunzione di occupazione
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Superfici utili
- Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10 Riduzioni di superfici
- Art. 11 Gestione dei rifiuti
- Art. 12 Classificazione dei rifiuti e oggetto della gestione in regime di privativa
- Art. 13 Sistema tariffario
- Art. 14 Classificazione delle utenze
- Art. 15 Determinazione della tariffa per le singole utenze
- Art. 16 Tariffa per le utenze scolastiche statali
- Art. 17 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 18 Riduzioni per uso discontinuo
- Art. 19 Altre riduzioni
- Art. 20 Altre agevolazioni
- Art. 20 bis Agevolazioni per nuovi insediamenti produttivi
- Art. 20 ter Agevolazioni per nuove utenze non domestiche in locali del centro storico
- Art. 21 Cumulo agevolazioni
- Art. 21 bis Agevolazioni tariffarie per recupero dei rifiuti urbani
- Art. 22 Agevolazioni tariffarie per riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 23 Tributo giornaliero
- Art. 24 Tributo provinciale
- Art. 25 Obbligazione tributaria e conguagli
- Art. 26 Dichiarazione originaria o di variazione
- Art. 26 bis Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 27 Versamento
- Art. 28 Termini di pagamento
- Art. 29 Funzionario responsabile
- Art. 30 Disposizioni finali
- Art. 31 Disposizioni transitorie
- Art. 32 Rinvio dinamico
- Art. 33 Entrata in vigore

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 3 di 29

Art. 1
Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013.
2. Il Consiglio comunale delibera le tariffe relative alla TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione qualora detto termine sia prorogato da norme statali ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento. Le delibere regolamentari e tariffarie concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.
3. I versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti del medesimo tributo la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
4. Le attività di gestione e riscossione ordinaria del tributo sono svolte in via diretta dal Comune.

Art. 2
Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del tributo è il Comune di Mondovì relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Art. 3
Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 4
Definizione delle superfici imponibili

1. Per locali si intendono le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; per aree scoperte si intendono le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, quali: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
2. Per superfici di utenze domestiche si intendono quelle di civile abitazione; per superfici di utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e delle attività produttive in genere.

Art. 5
Presunzione di occupazione

1. La presenza di arredo oppure l'attivazione del servizio di erogazione di energia elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 4 di 29

produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è estesa ad ogni situazione di esercizio di attività nell'immobile, pur in assenza dei necessari atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività stessa.

2. L'occupazione di locali per utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

Art. 6

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo, possiede o detiene locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. E' tenuto al pagamento del tributo il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 26, o comunque, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia e per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante.
3. Nel caso di locali in multiproprietà, di centri commerciali integrati e di aree private destinate a parcheggio "a rotazione" il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni in condominio di cui all'art. 1117 c.c. la tariffa è dovuta dal soggetto utilizzatore soltanto in caso di uso esclusivo delle stesse.
5. L'intestazione dell'utenza al proprietario dell'immobile è effettuata d'ufficio, in caso di mancata denuncia di trasferimento da parte del locatario.
6. In caso di decesso, emigrazione, cambio indirizzo dell'intestatario dell'utenza, la variazione è effettuata d'ufficio, in capo al componente del nucleo familiare, eventualmente ancora residente, intestatario della scheda anagrafica.
7. Per i soggetti privi di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi li presiede o li rappresenta.
8. Salvi i casi previsti dal comma 9, il tributo è dovuto da ciascun soggetto passivo in rapporto al periodo di occupazione o conduzione nell'anno.
9. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 7

Superfici utili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; in assenza di comunicazione della superficie calpestabile, la tassazione viene effettuata con riferimento alle risultanze catastali, come indicate al comma 2.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 5 di 29

assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le forme di comunicazione più idonee, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza fino a m. 1,50.
4. Per le aree scoperte la superficie è calcolata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto di eventuali locali che vi insistono e delle superfici non operative escluse ai sensi del successivo art.8.
5. L'area scoperta di servizio dell'attività di distribuzione dei carburanti viene calcolata considerando la superficie di mq. 30 per ogni colonnina di distribuzione di benzina o GPL e di mq. 60 per ogni colonnina di distribuzione di gasolio e di mq. 10 per ogni colonnina di controllo pressione gomme. Nel caso in cui nella stessa colonnina siano presenti erogatori di benzina ed erogatori di gasolio si considera la superficie di mq. 60. Se la superficie così determinata è inferiore a quella risultante dalla proiezione al suolo della pensilina, l'area scoperta viene calcolata con riferimento a quest'ultima. Sono, inoltre, assoggettate alla TARI le aree scoperte operative destinate al lavaggio auto e attività connesse, fatte salve le superfici escluse per documentata produzione di rifiuti speciali ai sensi del successivo art. 9.
6. Le aree scoperte destinate a dehor e a servizio delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici vengono calcolate considerando la superficie autorizzata ai fini del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria o, comunque, quella effettivamente occupata.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 8

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) locali ed aree scoperte per le quali, a richiesta dell'utente, l'ufficio ha accertato, mediante sopralluogo, l'inidoneità alla produzione di rifiuti;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché gli edifici classificati nella categoria catastale E7;
 - d) i locali mansardati per la parte con altezza fino a metri 1,50;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli oppure a verde ornamentale;
 - g) le superfici degli ospedali pubblici e privati (Cat. 128) in cui si svolgono attività che non comportano produzione di rifiuti in maniera apprezzabile (corridoi, scale e atri);
 - h) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, gli spogliatoi, le gradinate e simili, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 6 di 29

- i) i locali danneggiati, inagibili o in ristrutturazione, qualora la non utilizzabilità sia riscontrabile sulla base di elementi oggettivi o di idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
 - j) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
 - k) gli autosaloni (cat.106) per la parte eccedente i 4000 mq., considerata complessivamente la superficie dei locali e delle aree scoperte operative;
 - l) le esposizioni di mobili (cat.106) per la parte eccedente i 4000 mq.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, a titolo esemplificativo: dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità dell'immobile emessa dagli organi competenti; revoca, sospensione, ovvero rinuncia alle abilitazioni per l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono gli atti abilitativi.
3. Sono, inoltre, escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle attività produttive, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - d) le aree destinate a giardini, parchi gioco e simili, gestite da enti senza fini di lucro, con ingresso libero al pubblico. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. Rientrano nella fattispecie le sale di lavorazione, nonché i magazzini e depositi ove vengono stoccati esclusivamente materiali da utilizzare nel ciclo produttivo.
2. Non sono in particolare soggette al tributo:
 - a) le superfici degli ospedali e strutture sanitarie pubbliche e private (Cat. 128), nella misura del 70 per cento della superficie complessiva dei locali ove si producono rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento provvede direttamente il produttore (sale operatorie, reparti di degenza, ambulatori);
 - b) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - c) le superfici delle attività agricole, agro- industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca che producono rifiuti speciali; rientrano in questa fattispecie: legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 7 di 29

dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo; sono inoltre soggette a tariffa le superfici delle attività qualificate agricole "per connessione" nelle quali si producono prevalentemente rifiuti urbani, quali agriturismi ecc.

- d) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (salvo quelli di cui al comma 1), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- e) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (salvo quelli di cui al comma 1);
- f) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali e/o pericolosi.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto dell'area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle zone di produzione di cui alle lettere d), e) ed f) del presente comma; per godere di tale esonero gli stessi magazzini devono essere occupati esclusivamente da materie prime e merci, utilizzate nel processo produttivo, la cui lavorazione genera rifiuti speciali. Restano pertanto assoggettati a tassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini stessi sono collegati, nonché al deposito di prodotti o merci destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dal tributo di cui alle lettere a), d), e) ed f) del precedente comma 2, devono presentare la sotto elencata documentazione:
 - a) istanza su apposito modello predisposto dal Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali, oppure rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata. La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione ecc). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste nella misura di legge;
 - b) planimetria dei locali ed aree occupati, con indicazione delle superfici e della relativa destinazione d'uso e specificazione di quelle dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria qualora le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non siano variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente;
 - c) nel caso dei magazzini di cui al comma 2 ultimo periodo del presente articolo, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel medesimo processo produttivo.
4. L'istanza di cui al comma 3 dà diritto all'esclusione dal tributo con decorrenza dalla data della presentazione e deve essere ripresentata negli anni successivi entro la scadenza fissata per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 24/12/2018 e

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 8 di 29

s.m.i. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto all'esclusione dalla tariffa. L'istanza tardiva comporta il diritto all'esclusione a decorrere dalla data della sua presentazione.

Art. 10
Riduzioni di superfici

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando gli abbattimenti di seguito indicati:
 - a) carrozzerie, autofficine, elettrauti (cat.116): 40 per cento della sala di lavorazione;
 - b) attività industriali (cat.117): 50 per cento della sala di lavorazione;
 - c) attività artigianali (cat.126): 40 per cento della sala di lavorazione.
2. Per fruire della riduzione di superficie prevista dal comma precedente, gli interessati devono indicare nell'istanza di cui al successivo comma 3, su apposito modello predisposto dal Comune:
 - a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b) le superfici utilizzate distinte in base alla tipologia di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) con indicazione del codice CER/EER;
 - c) le quantità medie annue di rifiuto prodotto distinto per codice CER/EER;
 - d) le modalità di smaltimento presso imprese a ciò abilitate, allegando la relativa documentazione.
3. L'istanza da diritto alla riduzione della superficie tassabile con decorrenza dalla data della presentazione e deve essere ripresentata negli anni successivi entro la scadenza fissata per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) di cui al DPCM 24/12/2018 e s.m.i. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione. L'istanza tardiva comporta il diritto alla riduzione a decorrere dalla data della sua presentazione.

Art. 11
Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata dal Comune in regime di privativa e costituisce un servizio di pubblico interesse.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti e comprende le seguenti attività:
 - a) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
 - b) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti avviati allo smaltimento;
 - c) raccolta differenziata (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - d) trattamento, deposito e stoccaggio;
 - e) pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici) e raccolta delle foglie;
 - f) smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui alla lettera e).
3. Il servizio rifiuti è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale.
4. Sono escluse dalla privativa, e conseguentemente dal regime tariffario, le attività inerenti i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 9 di 29

Art. 12

Classificazione dei rifiuti e oggetto della gestione in regime di privativa

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) dello stesso Decreto.¹
3. Sono rifiuti speciali quelli indicati dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.²
4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152³.
5. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

¹ a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

² a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 i) i veicoli fuori uso.

³ a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 d) i rifiuti radioattivi;
 e) i materiali esplosivi in disuso;
 f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 10 di 29

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 13
Sistema tariffario

1. La TARI è dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifiuti fornito dal Comune in regime di privativa, come descritto all'art.11.
2. Secondo quanto stabilito dal relativo regolamento, il servizio di raccolta dei rifiuti, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune, con il sistema porta a porta.
3. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova automatica applicazione la TARI.
4. Il tributo é commisurato alla quantità media di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, per remunerare i costi di raccolta, smaltimento e trattamento, nonché alle superfici occupate o condotte, per remunerare i costi attinenti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti sulle strade e sulle aree di uso pubblico.
5. La TARI è determinata tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999. Le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti urbani effettuata sul territorio comunale fino al 31/12/2024, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
6. Il complessivo gettito annuo della TARI deve coprire integralmente i costi di gestione dei rifiuti e del tributo, i costi di investimento, i costi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, inerenti allo smaltimento in discarica, nonché i costi delle riduzioni ed esenzioni previste dal presente regolamento, in conformità alla vigente normativa.
7. I costi di cui al comma precedente sono definiti ogni anno con il piano finanziario di cui all'art. 8 del Reg. 158/99 e, mediante applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, come integrato dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) concernenti il settore rifiuti, determinano la tariffa di riferimento.
8. La tariffa è composta da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili e da una quota variabile (TV) rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La tariffa di riferimento, determinata in conformità alle disposizioni normative vigenti e agli atti regolatori adottati dall'ARERA, costituisce la base per la determinazione del tributo dovuto.
9. La componente della tariffa riferita ai costi fissi è ripartita tra le categorie di utenza domestica e non domestica sulla base della superficie utile, mentre quella riferita ai costi variabili è ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base della quantità di rifiuti prodotti.
10. La quantità di rifiuti complessivamente conferita è ripartita fra le utenze domestiche e non domestiche secondo le percentuali risultanti dalle rilevazioni della raccolta puntuale dei rifiuti effettuata sul territorio comunale fino al 31/12/2024. Dal 1/1/2025 le percentuali sono fissate nella misura del 48% per le utenze domestiche e del 52% per le utenze non domestiche. La quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche è calcolata, per ogni tipologia di attività, mediante prodotto della superficie per la presunta produzione annua per mq. indicata nell'allegato A.
11. I coefficienti di adattamento e di produttività delle utenze domestiche e non domestiche (KA, KB, KC e KD) sono definiti nella misura indicata nell'allegato A.
12. Con la deliberazione di cui all'art. 1, il Consiglio comunale determina la tariffa, distinta tra quota fissa e variabile, per singole categorie di utenza, in conformità al piano finanziario predisposto per l'anno di competenza.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 11 di 29

13. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 14

Classificazione delle utenze

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Nelle utenze domestiche rientrano le civili abitazioni e le relative pertinenze. Costituiscono pertinenza di ogni abitazione gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 3 unità. Sono altresì considerate utenze domestiche le medesime u.i. non dichiarate come pertinenziali.
3. Per le utenze domestiche di coloro che, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, documentino il ricovero presso case di cura o di riposo di uno dei componenti il nucleo familiare, la tariffa viene calcolata con riferimento al numero di occupanti ridotto. La norma non si applica nel caso di meri ricoveri ospedalieri, soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio (c.d. centri diurni), assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
4. Le abitazioni e relative pertinenze come individuate al comma 2, per le quali non risulta un nucleo anagraficamente residente sono associate ad un numero di componenti pari a quello indicato nella seguente tabella:

n. 1 componente per superfici inferiori o uguali a 75 metri quadrati;
n. 2 componenti per superfici comprese tra 76 e 105 metri quadrati;
n. 3 componenti per superfici oltre 105 metri quadrati;

5. Nelle ipotesi previste al comma precedente, è facoltà del titolare dell'utenza dichiarare l'effettivo numero di occupanti, qualora l'occupazione si protragga per tutto l'anno solare. In tal caso non si applicano le riduzioni previste dall'art. 19 comma 1.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più famiglie anagrafiche - situazione che si presenta in mancanza dei vincoli previsti dall'art. 4 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 30/05/89 n. 223) - la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. In tal caso il pagamento della tariffa è dovuto da tutti gli occupanti con vincolo di solidarietà.
7. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come definite al comma 2, il numero degli occupanti è definito nella misura di una unità e la quota variabile è abbattuta nella misura del 50% in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti.
8. Per le utenze domestiche intestate a soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Il numero di occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dall'anno seguente.
10. Nelle utenze non domestiche rientrano, in particolare: le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le produttive in genere, le associazioni e gli enti.
11. Le utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia dell'attività, tenuto conto della potenzialità di produzione di rifiuti; la classificazione, individuata tenuto conto delle declaratorie

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 12 di 29

contenute in allegato al Reg. 158/99, della specificità della realtà locale e delle esigenze di riequilibrio tariffario, è definita nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato A.

12. La collocazione delle utenze non domestiche nelle varie categorie viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie risultante da visura camerale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, valutata anche in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti.
13. In presenza di unità locali diverse riconducibili alla stessa utenza, risultanti da visura camerale che attesti altresì l'attribuzione di codici ATECO differenti, la collocazione delle singole unità locali nelle categorie tariffarie viene effettuata con riferimento al codice dell'attività risultante come attività di importanza primaria dalla medesima visura camerale.
14. Qualora l'attività svolta non sia individuabile in una specifica categoria tra quelle elencate nell'allegato A, la classificazione viene effettuata per analogia, tenuto conto della destinazione d'uso delle superfici.
15. I supermercati con superficie superiore a 2.000 mq sono classificati nella categoria 131.
16. Le attività di vendita di mobili con superficie complessiva fino a 200 mq. sono classificate nella cat. 112; le stesse attività, con superficie superiore a detto limite, sono classificate nella cat. 106.
17. La categoria tariffaria principale applicabile ad ogni utenza è unica, anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino...).
18. In deroga a quanto previsto al comma 17, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
19. Le unità immobiliari catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, per il periodo della cessata attività, sono riattribuite al proprietario o titolare di altro diritto reale e classificate nella categoria 104, sempreché i coefficienti di produzione dei rifiuti della stessa risultino inferiori a quelli della categoria di appartenenza.
20. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che le utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, si applica una riduzione del 50% del tributo dovuto per tali aree, fatta eccezione per i casi indicati nell'art. 7, commi 5 e 6, nonché nell'art. 23 (distributori e autolavaggi, dehors, stazioni di ricarica di veicoli elettrici, tributo giornaliero).

Art. 15

Determinazione della tariffa per le singole utenze

1. La parte fissa della tariffa da attribuire alle singole utenze viene calcolata:
 - a) per le utenze domestiche, mediante prodotto della relativa quota fissa per la superficie di ogni utenza, corretto con il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 1 dell'allegato A).
 - b) per le utenze non domestiche, mediante prodotto della relativa quota fissa per la superficie dell'utenza, corretto con i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 3 dell'allegato A).
2. Fino al 31/12/2024 la parte variabile della tariffa da attribuire alle singole utenze, domestiche e non domestiche, è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza. Dal 1/1/2025 la parte variabile della tariffa da attribuire alle singole utenze viene calcolata:
 - a) per le utenze domestiche, mediante prodotto della relativa quota variabile per il costo unitario, corretto con il coefficiente di cui alla tabella 2 dell'allegato A);
 - b) per le utenze non domestiche, mediante prodotto della relativa quota variabile per la superficie, corretto con i coefficienti di produzione di cui alla tabella 4 dell'allegato A).

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 13 di 29

3. Fino al 31/12/2024, per le utenze domestiche, la quota variabile è calcolata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
 - a) per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private), il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin);
 - b) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati, nell'anno successivo, applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc) secondo i criteri che verranno definiti annualmente in sede di deliberazione tariffaria, fino all'annualità 2025.
4. Fino al 31/12/2024, per le utenze non domestiche, la quota variabile è calcolata applicando una tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
 - a) per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio (ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuti su aree pubbliche o private), il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVmin). Tale volume minimo di svuotamenti è dato dai kg/mq espresso dal coefficiente Kd del D.P.R. 158/1999 trasformando l'unità di peso in volume secondo il peso specifico medio ipotizzato sulla base dei dati del servizio rifiuti;
 - b) i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati, nell'anno successivo, applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc) secondo i criteri che verranno definiti annualmente in sede di deliberazione tariffaria, fino all'annualità 2025.
5. Abrogato
6. Fino al 31/12/2024, in caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente.
7. Fino al 31/12/2024, qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.

Art. 16

Tariffa per le utenze scolastiche statali

1. La tariffa per le istituzioni scolastiche statali è determinata in un importo forfetario, pari alla somma riconosciuta al Comune dal Ministero della pubblica istruzione per l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 33 bis della legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Ai fini di cui al comma 1, le superfici relative a dette utenze sono dedotte dalla "superficie utile" di cui all'art. 7; le somme versate dallo Stato sono dedotte dai costi contenuti nel Piano finanziario.

Art. 17

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 14 di 29

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 18

Riduzioni per uso discontinuo

1. Per le utenze non domestiche aventi aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 182 giorni nell'anno solare, alla parte variabile della tariffa riferita alla superficie scoperta si applica la riduzione del 50%.
2. Per le utenze commerciali che, ricorrendone le condizioni, hanno comunicato agli uffici competenti la sospensione dell'attività per un determinato periodo di tempo, la parte variabile della tariffa è ridotta in proporzione al periodo di tempo risultante dalla comunicazione stessa.

Art. 19

Altre riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni di soggetti dimoranti in case di riposo o cura per più di 6 mesi all'anno: riduzione del 30%;
 - d) una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data della richiesta, a condizione che le circostanze comportanti il diritto alla riduzione siano idoneamente documentate e che l'avente diritto attesti la non cessione in locazione o in comodato dei locali oggetto di agevolazione.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante compostiera o mediante concimaia, sulla parte variabile della tariffa è concessa un'agevolazione tariffaria nella misura del 30%; l'agevolazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo del composter, previa iscrizione nell'albo dei compostatori tenuto dall'Ufficio ambiente del Comune; l'agevolazione compete anche per gli anni successivi, qualora le condizioni rimangano invariate. Il Comune e/o l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
4. La percentuale di cui al comma precedente può essere variata con la deliberazione di approvazione della tariffa, in ragione dell'incidenza dei costi di smaltimento della frazione organica sui costi complessivi di smaltimento.
5. Abrogato
6. Le riduzioni di cui al presente articolo, commi 1, 2 e 3 cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 15 di 29

Art. 20
Altre agevolazioni

1. Agli Enti, Istituzioni ed Associazioni senza finalità di lucro operanti nel campo assistenziale e/o del volontariato, compresi gli enti ex-IPAB che mantengono le stesse finalità, è riconosciuta la riduzione del 70 per cento del tributo dovuto per l'anno di competenza. L'assenza delle finalità di lucro deve risultare dal relativo statuto.
2. Ferma restando l'assenza della finalità di lucro, la riduzione di cui al comma 1 è elevata al 90% in relazione alle superfici che, a causa della cessazione di ogni attività, producono rifiuti in misura marginale: collegi e convitti; ricoveri; case di riposo; conventi; seminari; case canoniche, case di cura ed ospedali ecc.; la riduzione è applicabile anche in presenza di arredo e/o collegamento all'energia elettrica, qualora non sia possibile disconnettere dette superfici dal restante complesso immobiliare. La riduzione nella misura del 90% del tributo dovuto si applica anche alla superficie della sola sala di lavorazione delle utenze non domestiche relative ad attività industriali e artigianali che cessano l'attività anche in dipendenza di procedura concorsuale. Resta ferma la tassabilità nella misura ordinaria qualora dette superfici vengano destinate all'esercizio di attività diverse.
3. In presenza di situazioni di disagio economico-sociale è riconosciuta la riduzione del 45% per i locali adibiti a civile abitazione e relative pertinenze, alle seguenti condizioni:
 - a) che il nucleo familiare occupante abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito all'anno precedente quello per il quale è richiesto il beneficio, non superiore ad € 12.000,00; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti;
 - b) che i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile non superiore a mq. 120;
 - c) che l'immobile di residenza non appartenga alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.
4. Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciute su domanda da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune; per gli anni successivi le riduzioni sono confermate d'ufficio, una volta verificata la sussistenza dei presupposti indicati nei commi 1 e 2. Le riduzioni previste al comma 3 sono concesse a condizione che il contribuente risulti in regola con il versamento dei tributi comunali per gli esercizi precedenti e su domanda da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale il beneficio è richiesto utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune; la mancata presentazione entro tale termine comporta l'esclusione dal beneficio per l'annualità di competenza.
5. L'importo ISEE di cui al comma 3 potrà essere aggiornato annualmente con la deliberazione di cui all'art.1, comma 2.
6. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 potranno essere riconosciute riduzioni a favore delle utenze non domestiche relative a categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nelle misure da definire in sede di deliberazione tariffaria di cui all'art. 1 comma 2.
7. Si applicano le agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti) previste dall'articolo 57-bis, comma 2 del D.L. 124/2019, convertito dalla L.157/2019, secondo i principi e criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.C.M. 21/1/2025 n. 24, in conformità alle modalità applicative oggetto di definizione da parte dell'ARERA con propri provvedimenti.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 16 di 29

Art. 20 bis

Agevolazioni per nuovi insediamenti produttivi

1. Le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività di impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.) beneficiano dell'agevolazione di cui al comma 4 del presente articolo, prevista per i nuovi insediamenti produttivi. Sono da considerarsi nuovi insediamenti produttivi anche le unità immobiliari già esistenti dismesse, se avviate al recupero. Non sono da considerarsi nuovi insediamenti produttivi le unità immobiliari già esistenti destinate ad attività di impresa derivanti da trasformazione e/o subentro ad altra precedente attività di impresa già operativa nel medesimo immobile sul territorio del Comune.
2. I nuovi insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e attività ricettive beneficiano dell'agevolazione di cui al comma 4 se sono direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo, proprietario o titolare di diritto reale di godimento, per l'avvio di nuove attività di impresa o di nuove unità locali operative facenti capo sia a imprese non aventi sede legale e/o operative nel territorio del Comune di Mondovì sia a imprese aventi sede legale e/o operative nel territorio del Comune di Mondovì, che producano nuova occupazione nella misura definita al comma 6.
3. L'agevolazione di cui al comma 4 spetta esclusivamente per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D con esclusivo riferimento alle seguenti destinazioni d'uso con le regole di compatibilità definite dall'Agenzia delle Entrate riferite alle seguenti categorie catastali:
 - a) Categoria catastale D1 - Opifici (0301 Capannoni industriali e costruzioni assimilabili per attività produttive);
 - b) Categoria catastale D2 – Alberghi e pensioni (0901 Alberghi e strutture simili, 0902 Residenze turistiche alberghiere, alloggi per vacanze e altre strutture per soggiorni brevi, 0904 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero);
 - c) Categoria catastale D7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (0706 Autofficine meccaniche e carrozzerie ubicate in fabbricati industriali);
 - d) Categoria catastale D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (0903 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte).
4. Per le unità immobiliari relative a nuovi insediamenti produttivi, come descritti nei precedenti commi del presente articolo, non è dovuto il tributo. L'agevolazione è concessa per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dell'attività produttiva sul territorio per le imprese non aventi sede legale e/o operative nel territorio del Comune di Mondovì, mentre è concessa per la durata massima di due anni per le imprese aventi sede legale e/o operative nel territorio del Comune di Mondovì. Entrambe le agevolazioni cessano con la chiusura o la sospensione dell'attività.
5. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 4 i soggetti passivi devono presentare dichiarazione, entro 90 giorni solari dall'inizio dell'attività, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio attività produttive (Suap), in cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti.
6. Per beneficiare dell'agevolazione i soggetti passivi devono assumere nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di inizio della nuova attività e per tutto il triennio oggetto della agevolazione, con un numero minimo di dipendenti pari a:
 - a) n. 4 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/1 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati;
 - b) n. 3 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/2 limitatamente ai codici di destinazione d'uso come, meglio sopra specificati;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 17 di 29

- c) n. 2 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/7 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati;
 - d) n. 2 nuovi dipendenti per le attività con riferimento alla categoria catastale D/8 limitatamente ai codici di destinazione d'uso, come meglio sopra specificati.
7. La presentazione di dichiarazioni mendaci, accertata a seguito di controlli effettuati da parte dell'ufficio tributi e dal Suap per le parti di competenza, comporta la decadenza immediata dall'agevolazione con applicazione delle sanzioni e recupero del tributo dovuto.

Art. 20 ter

Agevolazioni per nuove utenze non domestiche in locali del centro storico

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali e/o artigianali svolte in locali situati nel centro storico, così come definito nel successivo comma 2, sfitti da almeno 12 mesi ed oggetto di un nuovo contratto di locazione commerciale, non è dovuto il tributo per un periodo di 3 anni dalla data di inizio dell'attività commerciale o artigianale nei suddetti locali.
2. I locali del "centro storico" ai quali si applica l'agevolazione sono quelli situati negli addensamenti storici rilevanti A1/1 (Breo) e A1/2 (Piazza) come da programmazione urbanistica commerciale del Comune di Mondovì.
3. L'agevolazione prevista al comma 1 è concessa a condizione che il contribuente risulti in regola con il versamento dei tributi/canoni comunali per gli esercizi precedenti e per tutta la durata dell'agevolazione.
4. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 i soggetti passivi devono presentare dichiarazione, entro 90 giorni solari dall'inizio dell'attività, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio attività produttive (Suap), in cui si attesti il possesso dei requisiti richiesti.
5. Nel caso di cessazione dell'attività prima del decorso di 3 anni il contribuente è tenuto a versare il tributo per gli anni pregressi dal momento dell'inizio dell'attività.
6. La presentazione di dichiarazioni mendaci, accertata a seguito di controlli effettuati da parte dell'ufficio tributi e dal Suap per le parti di competenza, comporta la decadenza immediata dall'agevolazione con applicazione delle sanzioni e recupero del tributo dovuto.

Art. 21

Cumulo agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera, separatamente per la parte fissa e la parte variabile, sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Abrogato
3. L'agevolazione tariffaria di cui all'art. 19, comma 1, riassume la riduzione prevista dall'art. 19, comma 3.

Art. 21 bis

Agevolazioni tariffarie per recupero dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 18 di 29

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. La scelta dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere le seguenti indicazioni: i dati catastali e l'ubicazione degli immobili di riferimento, le loro superfici e la destinazione d'uso, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo (non inferiore a due anni) per la quale si intende esercitare tale opzione, il/i dati del soggetto/i autorizzato/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti, l'attestazione dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti urbani ad esso conferiti, l'impegno dell'utenza a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni, containers ecc. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI.
5. La comunicazione di cui al precedente comma 4 deve essere presentata a mezzo PEC all'Ufficio Ambiente del Comune entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia della comunicazione viene trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune che, previa conferma da parte dell'Ufficio Ambiente dell'esistenza dei presupposti, applica l'esclusione della parte variabile del tributo. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il 31/10 con decorrenza dall'anno successivo.
6. Abrogato
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 4 e 5 entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico nell'anno precedente deve comunicare all'Ufficio ambiente del Comune:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
 Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Ambiente del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 19 di 29

10. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta, nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 22

Agevolazioni tariffarie per riciclo dei rifiuti urbani

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile della tariffa dovuta è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento (direttamente o tramite soggetti autorizzati), mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende per "riciclaggio" qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La lettera t) dello stesso articolo definisce il "recupero" come una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Alle utenze di cui al comma 1, oltre alle somme incassate per la vendita della raccolta differenziata, sulla quota variabile di tariffa, è riconosciuta, per ogni quantitativo di rifiuti avviati al riciclo tramite circuiti privati, una riduzione tariffaria determinata in misura pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo per il costo unitario determinato nella deliberazione tariffaria relativa all'anno di produzione del rifiuto (Cu - rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). Tenuto conto che l'utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite del 70% della quota variabile del tributo dovuto.
4. Per fruire dell'agevolazione prevista al presente articolo, i produttori di rifiuti urbani avviati al riciclo devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la tipologia e le quantità medie annue di rifiuti prodotte distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), allegando la richiesta di agevolazione;
 - b) presentare una comunicazione annuale, tramite PEC, all'Ufficio Ambiente del Comune, con le modalità, i contenuti ed entro i termini indicati nel successivo comma 5.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha avviato al riciclo nell'anno precedente i propri rifiuti deve comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 20 di 29

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio Ambiente del Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
6. La riduzione è riconosciuta a partire dall'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, sulla base dei dati consuntivi di cui al precedente comma 5.

Art. 23

Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero si applica in presenza di occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubbliche o di uso pubblico, aventi durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata ai giorni di occupazione, maggiorata del 70 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. In presenza delle autorizzazioni di cui al comma 1, la durata e gli altri elementi utili alla determinazione della tariffa sono rilevati d'ufficio dai titoli abilitativi all'esercizio dell'attività. Il titolo abilitativo vale anche come dichiarazione ai fini TARI.
5. In assenza delle autorizzazioni di cui al comma 1, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi prima dell'inizio dell'occupazione o detenzione, con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 24

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è applicato sull'importo della TARI nella misura percentuale stabilita dall'art. 19 comma 7 del richiamato D.lgs. 504/1992, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 21 di 29

Art. 25

Obbligazione tributaria e conguagli

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che siano rilevabili mediante incrocio delle banche dati o collegamenti telematici, sono recepite d'ufficio e considerate, dal momento del loro verificarsi, nella determinazione del tributo da comunicare al contribuente. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa e che non sono rilevabili d'ufficio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 26 comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare al contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate sull'ultima rata, se richiesto dal contribuente, ovvero sull'importo dovuto per l'anno successivo. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 26 comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Qualora il credito dell'utente non trovi capienza nell'importo delle rate non ancora versate nell'anno di competenza, lo stesso verrà rimborsato ovvero compensato, su istanza del contribuente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta scritta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 26 bis del presente regolamento.

Art. 26

Dichiarazione originaria o di variazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero delle variazioni successivamente intervenute. Nel caso di occupazione/possesso in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/possessori. La dichiarazione originaria assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. La dichiarazione di variazione assume anche il valore di richiesta di variazione o cessazione, ai sensi dell'art. 10 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. L'Ufficio tributi trasmette al gestore del servizio i dati relativi alle richieste di attivazione per consentire la consegna delle attrezzature per la raccolta.
2. La dichiarazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve obbligatoriamente contenere l'eventuale richiesta di riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sul tributo ed indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il piano ed il numero dell'interno, ove esistente; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora la situazione dichiarata non subisca variazioni che incidano sull'ammontare del tributo.
3. Nel caso di locali di nuova costruzione o ristrutturati, la dichiarazione deve recare l'indicazione degli estremi del titolo abilitativo edilizio.
4. Oltre alle informazioni di cui al secondo comma, per le utenze domestiche, la dichiarazione, originaria e di variazione deve contenere:

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 22 di 29

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale dell' intestatario della scheda di famiglia nonché, per i soggetti non residenti, il numero degli occupanti;
- b) la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie calpestabile;
- c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- d) il nominativo del proprietario dell'immobile e, ove conosciuto, del precedente inquilino;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) il nominativo del soggetto subentrante, se conosciuto;
- g) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente.
- La dichiarazione di variazione deve indicare altresì il codice utente ed il codice utenza (reperibili dall'avviso di pagamento TARI) e l'oggetto della variazione.
5. Oltre alle informazioni di cui al secondo comma, per le utenze non domestiche, la dichiarazione, originaria e di variazione deve contenere:
- a) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- b) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- c) la superficie calpestabile, la destinazione d'uso, il titolo legittimante l'uso (proprietà, locazione ecc.); per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D e E, dovranno essere allegate le planimetrie;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni/agevolazioni;
- f) il nominativo del soggetto subentrante, se conosciuto;
- g) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente.
- La dichiarazione di variazione deve indicare altresì il codice utente ed il codice utenza (reperibili dall'avviso di pagamento TARI) e l'oggetto della variazione.
6. La cessazione dell'uso dei locali deve contenere, oltre i dati identificativi dell'utente e dei locali ed aree, anche la data di decorrenza, il nominativo del proprietario dell'immobile e, se conosciuto, il nominativo del subentrante.
7. In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente, la cessazione viene dichiarata d'ufficio:
- a) nel caso in cui sia pervenuta, per lo stesso immobile, dichiarazione di nuova occupazione o conduzione; la cessazione, in tal caso, decorre dalla data della nuova occupazione o conduzione;
- b) in caso di irreperibilità dell'utente accertata e dichiarata dall'Ufficio anagrafe del Comune; in tal caso la cessazione decorre dalla data della dichiarata irreperibilità e l'utenza, ricorrendone le condizioni, è trasferita in capo al proprietario dell'immobile.
8. La dichiarazione di variazione può anche essere presentata dal proprietario dell'immobile nelle seguenti ipotesi:
- a) locatari deceduti, qualora non risultino nel nucleo altri componenti;
- b) nuclei emigrati o trasferiti;
- c) soggetti nei confronti dei quali l'Ufficio Anagrafe del Comune abbia dato inizio al procedimento di irreperibilità.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
10. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, compilate utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet istituzionale e disponibile presso lo Sportello Unico Polivalente, sottoscritte da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, sono presentate direttamente agli uffici

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 23 di 29

comunali o spedite per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviate in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

11. All'atto della presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio. L'Ufficio Tributi comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.

Art. 26 bis

Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 26, una richiesta scritta di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta scritta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 27.
2. La richiesta scritta di informazioni, il reclamo scritto e la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati sono redatti utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet istituzionale e disponibile presso lo Sportello Unico Polivalente, il quale deve contenere:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente: nome, cognome e codice fiscale, recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica, servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti), codice utente, indirizzo e codice utenza, coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. L'Ufficio Tributi indica nella risposta ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati i seguenti elementi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il riferimento del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
4. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, oltre agli elementi a) e b) di cui al comma 3:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati deve essere riportato, oltre agli elementi a) e b) di cui al comma 3, l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 24 di 29

Art. 27
Versamento

1. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato, ovvero bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano, sulla base degli elementi registrati in banca dati, l'ammontare delle somme dovute e la scadenza delle rate.
3. Ai fini dell'aggiornamento dei conteggi inviati, in presenza di variazioni rispetto ai contenuti dell'invito di pagamento di cui al comma 2, il contribuente può richiedere il ricalcolo di quanto dovuto, mediante presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26 del presente regolamento.
4. Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore a 12 euro annui. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.

Art. 28
Termini di pagamento

1. Il tributo di cui al presente articolo è dovuto in tre rate scadenti il 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio dell'anno successivo. La mancata ricezione dell'invito di pagamento non esonera il contribuente dal versamento del tributo.
2. Le prime due rate sono calcolate in acconto, sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente, mentre la terza rata è determinata a saldo del tributo annuale dovuto, sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre.
3. Per gli anni 2020 e 2021, tenuto conto della situazione di emergenza determinata dall'epidemia da Covid-19, la TARI è dovuta in tre rate scadenti il 16 ottobre, 30 novembre e 16 febbraio dell'anno successivo.
4. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 27 comma 2 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati nei seguenti casi:
 - a) ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 10.000,00;
 - b) ai contribuenti che registrino, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento.
5. Alle rateizzazioni di cui al precedente comma 4 si applicano le seguenti condizioni:
 - a) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
 - b) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - c) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
 - d) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 25 di 29

e) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

f) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 29

Funzionario responsabile

1. La Giunta designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile può delegare ad altri dipendenti assegnati alla propria struttura la cura, l'istruzione e l'autonomo compimento di attività di propria competenza, ivi compresa la formulazione, il perfezionamento e la sottoscrizione dei relativi atti e provvedimenti, ove tali dipendenti siano in possesso, oltre che di adeguata qualifica funzionale, quanto meno ascrivibile alla ex carriera direttiva, anche di idonea preparazione professionale e di adeguate attitudini, con riguardo alle esperienze lavorative pregresse ed ai risultati conseguiti.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
5. Le variazioni delle componenti per la determinazione del tributo rilevabili direttamente dall'anagrafe e dalle altre banche dati del comune e/o da registri tenuti da enti pubblici sono effettuate d'ufficio e comunicate al contribuente con gli avvisi di pagamento di cui all'art. 27.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30

Disposizioni finali

1. L'ufficio tributi, prima di avviare la fase di riscossione coattiva delle somme dovute e non versate, è autorizzato ad emettere solleciti di pagamento e/o avvisi di nuova iscrizione, senza applicazione di sanzioni.
2. La TARI non si applica agli immobili utilizzati dal Comune per i propri fini istituzionali, siano essi di proprietà del Comune di Mondovì che concessi in comodato gratuito al Comune stesso.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 26 di 29

Art. 31

Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Nelle more della revisione della banca dati inerente alle attività economiche, la TARI è determinata sulla base delle superfici e della classificazione delle categorie rilevate dal Comune dall'incrocio delle banche dati in suo possesso, anche prescindendo dalla denuncia del contribuente ed anche in deroga a quanto previsto dal comma 17 dell'art. 14. Sulla base delle risultanze degli avvisi di pagamento inviati dal Comune, il contribuente potrà formulare le proprie osservazioni presentando denuncia di variazione; le eventuali rettifiche accertate comporteranno i necessari conguagli tariffari sulle rate a saldo.

Art. 32

Rinvio dinamico

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. I richiami alle norme contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti al relativo testo vigente alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e dell'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021, convertito nella legge n.15/2022 e s.m.i., le successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione qualora detto termine sia prorogato da norme statali ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito internet del Comune, a disposizione del pubblico.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 27 di 29

ALLEGATO A

TABELLA 1

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	APPLICATO
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

TABELLA 2

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
	APPLICATO
1	1,00
2	1,50
3	1,90
4	2,20
5	2,60
6 o più	3,10

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 28 di 29

TABELLA 3

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione
102 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5
103 Cinematografi e teatri	0,43
104 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6
105 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e ricreativi	0,88
106 Esposizioni superiori a 200 mq, autosaloni	0,51
107 Alberghi senza ristorazione	0,95
108 Case di cura e riposo - convivenze	1
109 Uffici ed agenzie	1,07
110 Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61
111 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, termoidraulica, elettrodomestici, hi-fi ed altri beni durevoli; edicola, farmacia, tabaccaio, erboristerie	1,11
112 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, telefonia, macchine ufficio, computer, ottici, mercerie, sementi, materiali edili, prodotti pulizia, mobili, profumerie, accessori e ricambi auto, colori e vernici, vendita all'ingrosso	0,83
113 Banchi di mercato beni durevoli	1,09
114 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09
115 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, restauratore, muratore, tornitore, carpentiere, riparazione orologeria, oreficeria, lavanderia, tipografia, riparazione cicli, sartoria	0,82
116 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
117 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
118 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57
119 Bar, caffè, pasticceria	2,77
120.1 Supermercato	2,02
120.2 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02
121 Ortofrutta, pescherie;	5,00
122 Fiori, piante, pizza al taglio;	4,50
123 Banchi di mercato generi alimentari	3,50
124 Night club - discoteche	1,04
125 Alberghi con ristorazione	1,64
126 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55
128 Ospedali	1,07
129 Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche, gastronomie	4,85
130 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
131 Supermercati con superfici oltre 2.000 mq di generi misti	1,56

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF019
	TASSA SUI RIFIUTI	Emissione: 31/07/20
		Rev. 8 del
		Pagina 29 di 29

TABELLA 4

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
102 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28
103 Cinematografi e teatri	3,15
104 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20
105 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e ricreativi	7,21
106 Esposizioni superiori a 200 mq, autosaloni	2,82
107 Alberghi senza ristorazione	8,88
108 Case di cura e riposo - convivenze	10,22
109 Uffici ed agenzie	9,83
110 Banche, istituti di credito e studi professionali	4,50
111 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, termoidraulica, elettrodomestici, hi-fi ed altri beni durevoli; edicola, farmacia, tabaccaio, erboristerie	6,52
112 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato, telefonia, macchine ufficio, computer, ottici, mercerie, sementi, materiali edili, prodotti pulizia, mobili, profumerie, accessori e ricambi auto, colori e vernici, vendita all'ingrosso	4,92
113 Banchi di mercato beni durevoli	9
114 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
115 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, restauratore, muratore, tornitore, carpentiere, riparazione orologeria, oreficeria, lavanderia, tipografia, riparazione cicli, sartoria	7,89
116 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95
117 Attività industriali con capannoni di produzione	6,04
118 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	54,74
119 Bar, caffè, pasticceria	32,44
120.1 Supermercato	34,00
120.2 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,83
121 Ortofrutta, pescherie;	29,38
122 Fiori, piante, pizza al taglio;	29,38
123 Banchi di mercato generi alimentari	28,7
124 Night club - discoteche	9,85
125 Alberghi con ristorazione	9,85
126 Attività artigianali di produzione di beni specifici	6,08
128 Ospedali	15,83
129 Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche, gastronomie	47,65
130 Plurilicenze alimentari e/o miste	10,08
131 Supermercati con superfici oltre 2.000 mq di generi misti	33,68